



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**II TRIBUNALE di ANCONA**  
**Sezione II Civile**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Dott. Roberto Sereni Lucarelli   | Presidente   |
| Dott.ssa Giuliana Filippello     | Giudice      |
| Dott.ssa Maria Letizia Mantovani | Giudice rel. |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

letto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata promossa da **CIA AGRICOLTORI ITALIANI DELLA PHROVINCIA DI ANCONA**, con l'Avv. Luca Piscaglia, promosso nei confronti di **UGO CIPRIANI** (C.F.: CPRGUO73A29I461B), nato a ( ) ed ( ) in proprio e quale titolare di azienda agricola con P. IVA n. 01452920422, nonché di **ALEXANDRA MIHAELA CATINCA**, (C.F.: CTNLND88H68Z129N), ( ) e residente in ( ) in proprio e quale titolare di azienda agricola con P. IVA n. 02674700428;

esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;

visto il verbale dell'udienza del 15/07/2025 alla quale, comparendo personalmente, il Sig. Cipriani ha dichiarato di aver proposto istanza per la nomina di un OCC ed ha quindi aderito alla richiesta del creditore;

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

**OSSERVA**

Sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI, atteso che il centro degli interessi principali di entrambi i debitori risulta in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Ancona.

La ricorrente è legittimata alla richiesta di apertura della liquidazione controllata in qualità di creditrice di entrambi i debitori in relazione alla propria attività professionale di assistenza tecnica e fiscale: il Sig. Cipriani risulta infatti debitore nei confronti della ricorrente della somma di € ( ), mentre la Sig.ra Catinca per l'importo di € ( )

I debitori sono peraltro coniugi ed entrambi esercitano attività agricola presso la medesima sede di residenza; comune è inoltre anche parte dell'indebitamento complessivo in quanto derivante da contratto di mutuo stipulato dalla Sig.ra Catinca nel quale è intervenuto quale terzo datore d'ipoteca il Sig. Cipriani. Dal che deriva la sussistenza dei presupposti per l'apertura di un'unica procedura di carattere "familiare" nei termini di cui all'art. 66 CCII, ferma la distinzione delle rispettive masse.

Entrambi i debitori non risultano assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza in quanto esercenti attività agricola.

Ricorre, nella specie, una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione dell'art. 2, co. 1, lett c), CCII, in quanto, come verificabile dagli atti dell'istruttoria, i debitori non sono più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte. Ciò si desume, in primo luogo, dall'inadempimento delle obbligazioni nei confronti del ricorrente per le proprie prestazioni professionali, nonché dalla pendenza presso l'intestato Tribunale di procedure esecutive immobiliari a carico del Cipriani, oltre che di una sua consistente esposizione per debiti tributari, pari a circa € . Quanto alla Sig.ra Catinca, oltre al debito nei confronti del ricorrente, l'incapacità di far fronte alle proprie obbligazioni è confermata dalla presenza di debiti nei confronti di INPS per circa € , oltre che dall'inadempimento del contratto di mutuo da cui discende un debito di € ,0 nei confronti dell'istituto di credito che ha quindi aggredito i beni del terzo obbligato nella procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi all'intestato Tribunale sub n. RG 150/2024.

All'esito dell'istruttoria, pertanto, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dai relativi atti supera abbondantemente la soglia di cui all'art. 268, comma 2, secondo periodo, CCII.

Quanto alla determinazione del limite di reddito trattenibile dal debitore per il sostentamento suo e della sua famiglia ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, in considerazione del tenore letterale della disposizione in commento e del suo riferimento al "giudice" anziché al "Tribunale" e rilevato altresì che l'art. 270 CCII non prevede tale statuizione tra i contenuti necessari della sentenza, ritiene il Collegio che tale determinazione in concreto debba essere demandata al nominando Giudice delegato.

Alla luce delle suesposte considerazioni ritiene, conclusivamente, il Collegio che si possa escludere il ricorrere, nel caso di specie, di un fenomeno di occasionale inadempienza, trattandosi piuttosto di una condizione di definitiva incapacità del ricorrente di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni con mezzi ordinari e che, per l'effetto sussistano i presupposti di cui agli artt. 268, 269, CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;

**P.Q.M.**

visti gli artt. 2, 27, 66, 150, 268, 269 e 270 CCI,

**DICHIARA**

l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni del debitore **UGO CIPRIANI** (C.F.: CPRGUO73A29I461B), ed i

in proprio e quale titolare di azienda agricola con P. IVA n. 01452920422, nonché di **ALEXANDRA MIHAELA CATINCA**, (C.F.: CTNLND88H68Z129N), nata in e residente in

proprio e quale titolare di azienda agricola con P. IVA n. 02674700428;

**NOMINA** giudice delegato per la procedura di liquidazione controllata la Dott.ssa **Maria Letizia Mantovani**;

**NOMINA** liquidatore l'**Avv. Marta SBAFFO**

**AUTORIZZA** il liquidatore all'apertura di un conto corrente di cui sia consentita la gestione da remoto (funzionalità c.d. "home banking");

**ORDINA** ai debitori, sopra meglio generalizzati, il deposito **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;

**ASSEGNA** ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato **il termine perentorio di novanta giorni** dalla notifica della presente sentenza entro il quale devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

**DISPONE** che, ai sensi dell'art. 270, comma 5 e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, possa essere iniziata o proseguita su beni compresi nella procedura, dandosi atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

**ORDINA** la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

**AUTORIZZA** il Liquidatore per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del GD concordandone i costi con l'Istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del GD;

**ORDINA** la trasmissione della presente sentenza, a cura del liquidatore, al Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione all'immobile di proprietà nonché – eventualmente – al PRA, ai fini della trascrizione nonché di provvedere al deposito della relativa nota di trascrizione nel fascicolo telematico;

**DISPONE** che la cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza ai debitori ed al liquidatore, affinché questi provveda all'inserimento sul sito internet del Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi con oscuramento di tutti i dati dei debitori diversi da nome cognome e codice fiscale – nonché alla notifica ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

**AUTORIZZA** la prenotazione a debito delle spese relative al presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 D.P.R. 30.05.2002 n. 115;

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 09/09/2025.

Il Giudice estensore  
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani

Il Presidente  
Dott. Roberto Sereni Lucarelli